

**Oggetto: Consorzio Api Fidi Centro Italia (C.F. 94001960544) – provvedimento sanzionatorio**

Visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "Testo Unico Bancario");

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228 recante "*Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri*";

vista la circolare n. 2/2021 adottata dall'Organismo Confidi Minori in materia di *Procedimenti sanzionatori*;

considerato che, anche in seguito ad accertamento ispettivo del 20 dicembre 2021, disposto dall'Organismo ai sensi dell' art. 112-*bis*, comma 3 T.u.b., l'Organismo ha accertato nei confronti del Consorzio Apifidi Centro Italia (C.F. 94001960544), con sede legale in Perugia (PE), Via della Scuola, n. 118 ed iscritto nell'Elenco di cui all'art. 112 T.u.b., al numero 178, la violazione di disposizioni che ne regolano l'attività, sia per la reiterata non ottemperanza da parte di esso agli obblighi informativi stabiliti dalla circolare n. 1/2021, adottata dall'Organismo in attuazione degli articoli 11 e 15, comma 2 del d.M. n. 228/2015, che per la mancata osservanza delle norme ad esso applicabili in materia di approvazione e redazione del bilancio di esercizio. In particolare l'Organismo ha accertato la violazione:

- dei paragrafi 5.1, n. 2) e 5.3 della circolare OCM n. 1/2021, in base ai quali i confidi iscritti sono tenuti ad inviare all'Organismo, annualmente, entro 30 giorni dalla relativa approvazione, copia del bilancio d'esercizio redatto secondo le disposizioni del Provvedimento della Banca d'Italia, in data 2 agosto 2016, relativo a "*Il bilancio degli intermediari non IFRS*", e corredato della relazione dell'organo di controllo e, se esistente, del soggetto incaricato del controllo contabile e, contestualmente, i dati informativi richiesti dall'Organismo, ovvero, in caso di mancata approvazione, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del progetto di bilancio approvato dall'organo amministrativo, con medesime modalità e allegati già menzionati poc'anzi (cfr. par. 5.1, n. 2) e 5.3). Il Consorzio Apifidi Centro Italia non ha infatti trasmesso all'Organismo il bilancio d'esercizio o il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 entro i termini stabiliti e con le modalità prescritte dalla circolare OCM n. 1/2021, come indicato nell'atto di contestazione ad esso notificato dall'Organismo con PEC in data 16 giugno u.s.;
- dei paragrafi 5.1, n. 3) e 5.4 della circolare OCM n. 1/2021, in base ai quali i confidi iscritti sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni specifiche (dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata) richieste dall'Organismo e con i termini e modalità da esso stabiliti assicurando la dovuta qualità e tempestività dei dati trasmessi. Il Consorzio Apifidi Centro Italia ha, infatti, del tutto omesso di adempiere all'obbligo di fornire le ulteriori informazioni e gli ulteriori documenti e dati relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, pur ripetutamente richiesti dall'Organismo, a far data dal 22 giugno 2021, fino a novembre 2021, come documentato nell'atto di

contestazione sopra menzionato, di fatto, ostacolando, in tal modo, l'esercizio della funzione di vigilanza spettante all'Organismo. Il confidi nemmeno ha mai reso disponibile un rapporto in merito ai giudizi attivi e passivi pendenti, come richiesto dall'Organismo in sede di verifica ispettiva;

- delle norme del codice civile e della normativa speciale cui sono sottoposti i confidi con riferimento alla redazione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio e, nello specifico, *i.* dell'art. 2435, comma 1 c.c., in base al quale, entro 30 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'Ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, e *ii.* del Provvedimento della Banca d'Italia del 2 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 43, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136. All'esito dell'accertamento ispettivo condotto dall'Organismo ai sensi dell' art. 112-*bis*, comma 3 T.u.b., in data 20 dicembre 2021, è stata infatti accertata la mancata approvazione e il mancato deposito presso il Registro delle imprese, da parte del Consorzio Apifidi Centro Italia, del bilancio al 31 dicembre 2020, avendo il confidi fornito, in corso di ispezione, un mero "bilancio di verifica", non rispondente, peraltro, ai requisiti prescritti dal Provvedimento della Banca d'Italia in data 2 agosto 2016 relativo a "*Il bilancio degli intermediari finanziari non IFRS*".

Considerato che le suddette violazioni sono state contestate dall'Organismo al Consorzio Apifidi Centro Italia, ai sensi dell'art. 145-*bis* T.u.b. e del par. 2 della circolare OCM n. 2/2021, con atto notificato al medesimo confidi a mezzo PEC del 16 giugno 2022, al quale si fa rinvio ad integrazione della motivazione del presente atto, costituendone altresì presupposto;

considerato che entro il termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, ai sensi della circolare n. 2/2021, par. 3, il Consorzio Apifidi Centro Italia non ha presentato controdeduzioni né formulato altre richieste all'Organismo in ordine all'oggetto della contestazione;

vista la conseguente proposta di irrogazione della sanzione nei confronti del Consorzio Apifidi Centro Italia trasmessa al Consiglio di gestione in data 29 agosto 2022 dal responsabile del procedimento sanzionatorio all'esito della relativa istruttoria condotta dall'Ufficio Verifiche dell'Organismo in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

esaminati gli atti del procedimento e ritenuto che sussista il requisito della gravità delle violazioni contestate al Consorzio Apifidi Centro Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) del d.M. n. 228/2015, stante *i.* la reiterata violazione degli obblighi informativi e di collaborazione nei confronti dell'Organismo, a fronte di plurime e circostanziate richieste ed indicazioni da parte di esso, tale da non consentire, di fatto, all'OCM di svolgere, con riferimento al Confidi, i compiti di vigilanza ad esso attribuiti per legge; *ii.* nonché il protrarsi dell'inadempimento ai basilari obblighi stabiliti dalle norme in materia di bilancio sopra richiamate, che preclude, altresì, l'osservanza dei fondamentali principi di pubblicità, completezza e correttezza dei dati di bilancio, presidiati dalle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, relative alla redazione del bilancio degli intermediari non IFRS.

Ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per disporre il provvedimento sanzionatorio della cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 5 T.u.b. e dell'art. 17, commi 1 e 3 d.M. n. 228/2015,

**il Consiglio di Gestione dispone**

la cancellazione dall' Elenco di cui all'art. 112 T.u.b. del Consorzio Apifidi Centro Italia.

Ai sensi dell'art. 145-*bis*, comma 2 T.u.b, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nei termini e con le modalità previsti dal codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Roma, li 1° settembre 2022

il Presidente dell'Organismo  
Prof. Mario Comana